REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Provincia di Cuneo
Prot.N.0070482 26/09/2016
F. 2015 08.11.01/000008-01
Tit. 08.11.01 Arrivo

Data

Protocollo

Classificazione 11 100 15/2016A

Rif.n. 21471/A1610A del 19/08/2016

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21
12100 – CUNEO (CN)
c.a. Dott. Alessandro Risso

e p.c. Al Comune di Garessio (CN)

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A19000
Sett. Sviluppo Energetico Sostenibile

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Ovest

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni n. 2
10122 - TORINO

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: GARESSIO (CN)
Intervento: Progetto per la realizzazione del "Parco eolico del San Bernardo – Sez. 1 del Monte Pennino" nel Comune di Garessio, località Colle San Bernardo.
Istanza: San Bernardo Wind Farm s.r.l.
Conferenza di Servizi indetta per il 22 settembre 2016
Parere

Con riferimento alla nota di convocazione qui pervenuta in data 19 agosto 2016, dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 22 settembre 2016, ai sensi del d.lgs. 387/2003, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 13 della l.r. 40/1998, per le valutazioni del progetto in questione,

esaminata la documentazione progettuale inerente l'intervento in oggetto depositata dal proponente a supporto dell'istanza e resa disponibile sul sito della Provincia di Cuneo all'indirizzo web: http://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=47715 ;.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
tel. 011 4321378

vista la richiesta di approfondimenti e integrazioni atti trasmessa dal Settore scrivente, con prot. 4621/A1610A del 10 febbraio 2016 in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 febbraio 2016;

constatato che l'intervento prevede la realizzazione di un parco eolico su una porzione di territorio montano del Comune di Garessio che costituisce spartiacque tra la Valle Tanaro e la Valle Neva ed è compresa tra il Colle San Bernardo, ove sono presenti altri impianti eolici, e il Monte Pennino;

visto che il parco eolico in progetto, secondo quanto indicato sulla Tav. P2.6 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18.05.2015, ricade su aree boscate, soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004, e prevede le seguenti opere, che in parte comportano trasformazione boschiva e movimenti di terra:
- installazione di 4 aerogeneratori (torre da 91 m. di altezza e raggio pale da 58,20 m.) con predisposizione dei relativi piazzali;
- realizzazione della cabina di trasformazione e del relativo piazzale (m. 30 per 42);
- sistemazione e adeguamento della viabilità esistente, per consentire il passaggio di mezzi e materiali in fase di cantiere, e contestuale posa di condotte elettriche interrate lungo la viabilità vicinale per la connessione dei nuovi aerogeneratori;

rilevato che, secondo le indicazioni della tav. P4.22 del Ppr, le nuove opere ricadono su:
- "Aree sommitali costituenti fondali o skyline" (art. 32 Norme di Ppr);
- "Territori a prevalente copertura boscata" (art. 16);
- "Aree di montagna" di cui all'art. 13;

visto che, la stessa tav. P4.22 individua:
- il Colle San Bernardo, quale "Belvedere" (art. 30 Norme di Ppr);
- la strada di interconnessione tra le Valli Tanaro e Neva, quale "Percorso panoramico";
- il Santuario di Madonna delle Grazie, in frazione Valsorda, quale "Fulcro del costruito" (art. 30) ed "Elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica" (art. 33);
- i borghi storici di Garessio, quali "Strutture insediative storiche con forte identità morfologica" (art. 24-33);

constatato che gli interventi in progetto si collocano nelle immediate vicinanze di un tratto di strada che costituisce parte degli itinerari escursionistici denominati Via Alpina e Alta Via dei Monti Liguri e che, il territorio montano interessato costituisce parte delle Alpi Liguri e rientra quindi nel campo di applicazione della legge 14 ottobre 1999 n. 403, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione per la protezione delle Alpi del 7 novembre 1991;

verificato che in base all' art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 gli interventi relativi alla realizzazione del parco eolico in oggetto **sono** compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, poiché consistono nella realizzazione di *"impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco"*,

visto l'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i,

preso atto del recepimento delle seguenti richieste di integrazione formulate nel precedente contributo del Settore (prot 4621/A1610A del 10 febbraio 2016):

- sono state approfondite le analisi di visibilità e le foto-simulazioni realistiche riferite alle visuali comunemente fruibili dai nuclei abitati, dalla viabilità pubblica, dai percorsi e dai punti panoramici, presenti non solo in territorio piemontese ma anche in quello ligure, da cui possono essere chiaramente visibili i nuovi interventi. Gli approfondimenti hanno tenuto conto delle visuali che pongono in relazione le strutture insediative storiche, gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e i fulcri del costruito, con i crinali montani su cui è prevista la realizzazione del parco eolico. L'ubicazione dei punti di fruizione dei coni visivi è stata estesa alla viabilità principale, ai percorsi storici, ai ponti di accesso ai nuclei di antico impianto, alle piazze e agli spazi pubblici principali (interni o marginali all'edificato storico), ai punti e ai percorsi panoramici che pongono in relazione l'edificato storico e il contesto naturale. Gli approfondimenti hanno inoltre considerato gli effetti cumulativi generati dalle cinque torri eoliche esistenti vicino al Colle San Bernardo, dai tre impianti eolici già autorizzati nel medesimo contesto (loc. Pianberlino) e non ancora realizzati, e delle quattro torri in progetto;

- negli approfondimenti della Relazione tecnica forestale, con riferimento all'intervento selvicolturale di miglioramento boschivo (compensativo alle trasformazioni di superfici di bosco correlate alle opere in progetto, nel rispetto del D.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001 e della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i.), è stato chiarito che l'ambito di intervento selvicolturale non interferisce con le opere già autorizzate e non ancora realizzate, inerenti gli impianti eolici in loc. Pianberlino. Inoltre, è stata allegata una lettera del Comune di Garessio (prot. n. 2335 del 07.04.2016) con cui riconferma la disponibilità e la condivisione del Comune in merito agli interventi di compensazione boschiva previsti sulla particella n. GA41 del Piano Forestale Aziendale del Comune;

- per le opere di recinzione dell'area destinata alla cabina di trasformazione, nella Relazione illustrativa integrativa, si specifica che è stata adottata una soluzione con rete metallica preverniciata su basamento in calcestruzzo e contestuale mitigazione con messa a dimora di vegetazione arbustiva volta ad attenuare la percezione dal percorso viario ed escursionistico adiacente;

rilevato invece che, per la torre eolica 4, nonostante le criticità segnalate dal Settore scrivente e l'esplicita richiesta di rilocalizzazione formulata dalla competente Soprintendenza, la Società proponente ha ritenuto di confermare la posizione originaria in quanto, oltre a offrire idonee condizioni di producibilità, la stessa è accessibile dall'esistente Strada di Parasacco, mediante alcune sistemazioni viarie e abbattimenti arborei che riguardano prevalentemente esemplari di recente sviluppo vegetativo;

viste le foto-simulazioni presenti negli elaborati integrativi 12_int01 e 12_int02 da cui si può constatare che:

- dal Colle San Bernardo, individuato come "Belvedere" dal Ppr, l'inserimento delle torri eoliche 1, 2 e 3 in progetto risultano quasi allineate e in posizione retrostante rispetto all'aerogeneratore esistente e a un traliccio della rete elettrica, e non appare chiaramente percepibile la differenza di altezza tra le nuove torri e quella esistente.
  La torre 4 in progetto amplia invece in modo significativo il cono di percezione visiva interessato dagli impianti eolici e appare come elemento di artificiosità in posizione isolata su una porzione sommitale di un versante boschivo tutt'ora integro; anche da alcuni tratti dell'Alta Via dei Monti Liguri, a Est del Colle, si percepisce chiaramente detta ubicazione isolata rispetto agli impianti eolici esistenti e in progetto;

- dal versante della Valle Tanaro le torri eoliche in progetto e quelle esistenti sono visibili, in tutto o in parte, dalla viabilità di fondovalle attigua alla zona industriale, da alcuni tratti della strada di Valsorda, da tratti delle strade per il Colle del Quazzo e per il Colle San Bernardo; anche rispetto a queste visuali la torre 4 costituisce uno degli estremi del cono di visibilità del parco eolico esistente e in progetto.
  Alcune delle torri in progetto sono altresì percepibili dal Piazzale antistante al Santuario di Valsorda (torri 2, 3 e 4); sebbene la distanza pari a circa 4 km e la vegetazione arborea esistente a margine del piazzale contribuiscano ad attenuarne la percezione, si constata che la torre 4, posta in posizione meno defilata rispetto alle torri 2 e 3, appare maggiormente visibile; la realizzazione degli impianti in progetto non comporta comunque alterazioni delle visuali fruibili verso il Santuario di Valsorda.
  Da alcuni punti di fruizione visiva situati a margine dei nuclei storici di Garessio, sono parzialmente visibili le torri 1, 2 e 4 in progetto: in particolare, da un punto di vista posto a Sud di un nucleo storico (rif. Foto n. 36) si rileva che la torre 4 può interferire con la percezione visiva di un campanile; la torre 2 può essere visibile anche in un tratto della viabilità interna del nucleo storico.
  Sulla base di quanto rilevato, si constata che una parte delle torri in progetto è percepibile all'interno di alcune visuali fruibili verso un nucleo storico di Garessio e che, a eccezione delle criticità evidenziate per la torre 4, dette previsioni non appaiono determinare effetti di prevaricazione dell'intervento sul contesto naturale che costituisce sfondo a edifici di peculiare interesse architettonico che rappresentano emergenze di carattere paesaggistico;

- dal versante della Valle Neva le torri eoliche in progetto, come anche quelle esistenti e quelle autorizzate ma non ancora realizzate possono essere visibili, in parte da alcuni tratti della strada per il Colle San Bernardo e, quasi nella totalità, dalla strada di accesso al capoluogo ligure di Castelvecchio di Rocca Barbena. Rispetto a quest'ultimo punto di fruizione visiva (rif. Foto n. 58) si constata che gli impianti in progetto, pur comportando un ampliamento verso Ovest del parco eolico esistente, non appaiono interferire con il cono di fruizione visiva comprendente il castello e il centro storico di particolare rilevanza paesaggistica, e la distanza pari a circa 8 chilometri contribuisce ad attenuarne sensibilmente la percezione;

- l'insieme degli impianti eolici in progetto, di quelli esistenti e di quelli autorizzati e non ancora realizzati (Pianberlino), posti nelle vicinanze del Colle San Bernardo, viene chiaramente percepito (soprattutto dal versante ligure) come un unico parco eolico che, con la nuova previsione, avrà un numero di torri superiore rispetto al quantitativo limite richiamato, a titolo indicativo, nei suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica degli impianti eolici evidenziati nelle linee guida 2006 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
  Inoltre, gli interventi si collocano nelle immediate vicinanze degli itinerari escursionistici denominati Via Alpina e Alta Via dei Monti Liguri, e interessano il territorio montano delle Alpi Liguri che rientra nel campo di applicazione della legge 14 ottobre 1999 n. 403, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione per la protezione delle Alpi del 7 novembre 1991.
  Per quanto sopra evidenziato, occorre chiarire sin d'ora che, allo scopo di escludere gli effetti cumulativi richiamati nelle linee guida ministeriali, la previsione delle torri eoliche in progetto, dal punto di vista paesaggistico, può essere indicativamente considerata come raggiungimento del quantitativo limite ammissibile di tali impianti nel contesto montano di riferimento circostante al Colle di San Bernardo;

visti i dati della Relazione forestale inerenti la torre eolica 4 da cui si rileva che detta previsione incide in modo significativo sull'entità degli abbattimenti arborei indotti dai nuovi interventi, pur trattandosi prevalentemente di esemplari di recente sviluppo vegetativo;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) riadottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9, del Codice, e considerato che, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) (bosco) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

verificata la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr, poste in salvaguardia,

visto il parere di competenza, vincolante, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, con nota prot. n. 3209 del 21 settembre 2016,

considerato quindi che gli interventi proposti, a eccezione dell'aerogeneratore n. 4, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche proprie del paesaggio di riferimento, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. **a condizione** che:

- siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di competenza, vincolante, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, con nota prot. n. 3209 del 21 settembre 2016, di cui si è data lettura nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22 settembre 2016;

- si intenda quindi esclusa la realizzazione della torre eolica n. 4 e di ogni intervento strettamente funzionale all'installazione del medesimo aerogeneratore; una sua eventuale rilocalizzazione potrà essere proposta nell'ambito di una diversa soluzione progettuale, da sottoporre a una nuova procedura di valutazione e di autorizzazione, che risulti coerente con gli obiettivi evidenziati nelle linee guida 2006 del Ministero per i Beni Culturali e riprese nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. 18 settembre 2010, n. 219). La nuova progettazione dovrà tener conto delle criticità specifiche evidenziate nel presente parere e prendere in considerazione anche le previsioni di impianti eolici ricadenti in territorio ligure, già autorizzati e non ancora realizzati, o in corso di valutazione, passibili di interferire con il parco eolico in oggetto e di determinare effetti cumulativi e di detrazione di qualità nel paesaggio di riferimento;

- compatibilmente con gli orientamenti normativi inerenti la valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea, richiamati nel contributo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) di cui si è data lettura in sede di Conferenza di Servizi, sia valutata la possibilità di adottare sistemi di segnalazione alternativi che, in coerenza con gli impianti eolici già realizzati nella stessa località, consentano di escludere l'apposizione di fasce bianche e rosse sulle torri di sostegno dei nuovi aerogeneratori, passibili di introdurre ragguardevoli effetti di artificiosità che non contribuiscono a una congrua integrazione delle torri nel paesaggio di riferimento, specie in considerazione della percezione visiva fruibile da alcune aree attigue a nuclei di antica formazione;

- siano sollecitamente realizzate le opere di recupero ambientale e di ricomposizione morfologica di tutte le aree di cantiere e dei siti interessati dai lavori, provvedendo nel contempo all'attuazione degli interventi di compensazione boschiva, nel rispetto dei disposti del d.lgs. 227/2001 e della l.r. 4/2009. In particolare, siano prontamente attuati gli interventi di ripristino e di riqualificazione del sedime e della segnaletica dei percorsi turistico-escursionistici di maggiore rilevanza interferiti dalle opere in progetto, quali la Via Alpina e l'Alta Via dei Monti Liguri, e siano adottati accorgimenti volti a non interrompere, in fase di cantiere, la fruizione pubblica dei medesimi percorsi.

Si ricorda che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Restando in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento, si porgono distinti saluti.

I Funzionari istruttori
Arch. Fabrizio Conte
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.